

Fonte: <http://www.handylex.org/>

BONUS STRAORDINARIO

Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare.

Inoltre non è concesso ai "single" a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.

Il valore del bonus **una tantum** è variabile a seconda dei redditi dell'intero nucleo e della composizione dello stesso.

VALORE BONUS	N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITE DI REDDITO
200 euro	unico componente	reddito <u>da pensione</u> non superiore a 15 mila euro .
300 euro	due persone	non superiore a 17 mila euro .
450 euro	tre persone	non superiore a 17 mila euro .
500 euro	quattro persone	non superiore a 20 mila euro .
600 euro	cinque persone	non superiore a 20 mila euro
1.000 euro	oltre cinque persone	non superiore a 20 mila euro .
1.000 euro	per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap	non superiore a 35mila euro .

Come si calcola il reddito

Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.

Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente **vanno sommati** esclusivamente i seguenti redditi:

- da lavoro dipendente
- da pensione (anzianità, vecchiaia)
- redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto)
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico

- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

Redditi e nucleo di che anno?

I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.

Può essere un vantaggio nel caso in cui nell'anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.

Nel caso si scelga il 2007 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il **28 febbraio 2009**.

Nel caso si scelga il 2008 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il **31 marzo 2009**.

A chi presentare la richiesta?

La domanda va redatta su un modulo che sarà predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Il **modulo** debitamente compilato **va presentato al sostituto d'imposta** e cioè al datore di lavoro o all'ente previdenziale pensionistico.

Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 28 febbraio 2009. È il 31 marzo 2009, se l'anno prescelto è il 2008.

Il decreto-legge non è chiaro sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d'imposta, ma un ente erogatore (INPS).

Come avviene il pagamento?

Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d'imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).

Il sostituto d'imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.

Il decreto-legge stabilisce che il sostituto d'imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi accantonati, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.

Comunica poi all'Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.

I pagamenti avvengono entro il mese di aprile 2009.

Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all'Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.

Per coloro che assumono a riferimento il nucleo familiare e i redditi 2008, il termine è il 31 marzo 2009. Il sostituto d'imposta pagherà il bonus entro giugno 2009

Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.